
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Omessa pronuncia, ricorso per cassazione: rispetto alla qualificazione del vizio proposto rileva essenzialmente la comprensibilità della censura

È vero che le Sezioni Unite, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ed ai principi del giusto processo (essi stessi ostativi ad un formalismo idoneo a limitare il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall'art. 6 CEDU), hanno ritenuto che la specificazione dei motivi di ricorso non richieda né formule sacramentali né l'esatta indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.

Ragion per cui, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, non è indispensabile che faccia corretta menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360, n. 4, con riferimento all'art. 112 c.p.c.

A tale affermazione, tuttavia, si lega quanto segue. Si richiede innanzitutto una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato. Inoltre, l'ammissibilità della censura deve essere collegata ineludibilmente alla circostanza che nello svolgimento del motivo si

faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dall'omissione di pronuncia, dovendo invece essere dichiarato inammissibile il motivo allorché, in ordine a siffatta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente, ovvero si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2014, n. 23508

...omissis...

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Calabria n.229/7/12, depositata il 5.12.2012, che aveva rigettato gli appelli proposti avverso due sentenze rese dalla CTP di Reggio Calabria, in esito ai quali erano stati accolti i ricorsi proposti dalla A. SRL contro diversi avvisi di rettifica relativi a IVA per la ripresa a tassazione relativa agli anni di imposta 1991 e 1993.

La società contribuente, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia deducendo in ogni caso l'infondatezza delle censure formulate.

Per quel che qui rileva il giudice di appello riteneva "la sentenza impugnata" meritevole di conferma in quanto "frutto di equilibrata e positiva valutazione dell'imponente documentazione di cui ai fascicoli in esame, non si presta ad alcuna censura...". Aggiungeva che non era stata compiuta alcuna valutazione sulla rilevante produzione documentale di parte, né sulla inerenza e congruità delle prestazioni fatturate. Era poi mancata un'analisi sulla regolarità del libro dei verbali di assemblea. Evidenziava che nessuna giustificazione poteva trovare il ricorso al metodo induttivo. A conferma di tali conclusioni la CTR richiamava altre decisioni di commissioni tributarie nonché le sentenze del giudice penale che aveva escluso la materialità dei fatti.

Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente deduce in rubrica la "violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, Motivazione apparente".

Tale censura appare inammissibile.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha di recente evidenziato che, rispetto alla qualificazione del vizio proposto innanzi a questa Corte, rileva essenzialmente la comprensibilità della censura.

E' vero che le Sezioni Unite, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ed ai principi del giusto processo, essi stessi ostativi ad un formalismo idoneo a limitare il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall'art. 6 CEDU, hanno ritenuto che la specificazione dei motivi di ricorso non richieda né formule sacramentali né l'esatta indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all'art. 360. Ragion per cui, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, non è indispensabile che faccia corretta menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360, n. 4, con riferimento all'art. 112.

Ma a tale affermazione, che consente certo di superare il rilievo, sul quale pure si sofferma la difesa della controricorrente, in ordine alla non configurabilità di un vizio fondato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., nell'alveo di quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 3, si lega l'ulteriore duplice precisazione che, per un verso, richiede una "...chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato".

Inoltre, aggiungono le S.U., l'ammissibilità della censura deve essere collegata ineludibilmente alla circostanza che nello svolgimento del motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dall'omissione di pronuncia, dovendo invece essere dichiarato inammissibile il motivo allorché, in ordine a siffatta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente, ovvero si limiti ad argomentare sulla violazione di legge - cfr. Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931-.

Occorre ancora precisare che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi -cfr. Cass. n. 24553/2013-.

Orbene, facendo applicazione di tali principi, il primo motivo non pare potere superare lo sbarramento del vizio di inammissibilità.

Ed invero, dalla lettura dello stesso motivo, a parte la rubrica già evocata, che pure evidenzia una commistione inestricabile di vizi fra loro incompatibili quali risultano quello della motivazione apparente e quello di omessa pronuncia, emerge come lo stesso contiene prospettazioni tra loro eterogenee volte a sostenere la violazione di legge - quando si prospetta l'errore del giudice per avere ritenuto essere in presenza di un accertamento di tipo induttivo - l'omessa pronuncia sulle eccezioni, nemmeno riproposte anche solo succintamente nel motivo e la motivazione apparente senza che nemmeno la parte ricorrente abbia invocato alcuna disposizione di legge nella quale classificare il vizio prospettato.

Se a ciò si aggiunge che nello stesso motivo la ricorrente prospetta anche "il vizio di errata interpretazione degli atti posti a fondamento delle contese", in definitiva contestando la trama argomentativa della sentenza stessa che viene per altro verso ritenuta apparente, non pare potersi disconoscere che la quadruplici prospettazione, all'interno dello stesso motivo, di ipotesi complessivamente e non autonomamente contestate, rende impossibile cogliere l'oggetto della censura.

Anche il secondo motivo, con il quale si contesta il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile. Al suo interno, infatti, la parte ricorrente contestata il difetto di motivazione, evocando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, facendo ancora una volta contestuale riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, che attiene alla diversa ipotesi di nullità assoluta della sentenza -v. Cass. n. 28113/2013-.

Ma quel che più rileva è la circostanza che la censura non rispetta i requisiti di autosufficienza dei motivi del ricorso innanzi alla Corte di legittimità (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001) e di rilevanza e decisività dei fatti asseritamente pretermessi (Cass. n. 9368/2006, n. 1014/2006), in alcun modo riportati o richiamati nella censura.

D'altra parte, a volere interpretare la censura come volta a contestare il vizio di motivazione, tenuto conto dell'epoca di pubblicazione della sentenza - 5.12.2012 - successiva all'entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato, fra l'altro, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va detto che la novella ha introdotto una disciplina più stringente, limitativa della possibilità di denuncia dei vizi di motivazione al caso di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", come hanno chiarito a più riprese le Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 8053/2014, 8054/2014 e 19881/2014.

Anche sotto tale profilo il motivo è dunque inammissibile, non facendo alcun esplicito riferimento ai fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la CTR avrebbe omesso di esaminare.

Il terzo motivo di ricorso è infondato, prospettando una violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p., e dell'art. 116 c.p.c., senza tuttavia considerare che il giudice di appello non ha fondato in via esclusiva la propria decisione sul giudicato penale anzi evidenziando le ragioni della decisione come già sintetizzate nella parte in fatto e aggiungendo che, a suo avviso, gli elementi indicati dall'ufficio a sostegno della pretesa apparivano ancorati a mere presunzioni cui non avevano fatto seguito riscontri probanti di alcun genere. Il giudice di appello ha poi evocato, "...ad ulteriore sostegno delle valutazioni di cui immediatamente sopra", il riferimento alle sentenze del giudice penale che erano pervenute alla conclusione "che i fatti addebitati non risultavano provati nella loro materialità".

Ora, è ben evidente che la CTR ha ancorato la sua decisione ad una specifica e plurima valutazione del materiale indiziario offerto dall'ufficio e che rispetto a tale decisione non è stata formulata in modo rituale alcuna censura che potesse consentire la rivisitazione dell'operato giudiziale della CTR. E poiché nel caso di specie il giudice di appello non si è limitato a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti che nell'ambito di tale censura non possono valutarsi, ha altresì verificato la rilevanza della sentenza penale assolutoria ai fini dell'accertamento materiale dei fatti riguardanti la fattispecie al suo esame, la doglianza esposta dall'Agenzia non coglie nel segno ed è infondata.

Il ricorso va quindi rigettato con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte contro ricorrente.

p.q.m.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della controricorrente in Euro 5000,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 9 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
